



Deliberazione del Consiglio

del 16-02-2009 n. 4

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “ ed in particolare l’art. 125 per quanto interessa l’oggetto della presente deliberazione che disciplina la materia dei lavori, servizi, forniture in economia con procedure semplificate;

Considerato che il predetto codice si prefigge di uniformare la normativa in materia di procedure di appalto e di contratto, sia che si tratti di lavori, che di servizi, che di forniture, nonché disciplina i procedimenti di acquisizioni in economia;

Rilevato che il ricorso al sistema per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture viene concepito come un importante strumento di semplificazione per la gestione dell’attività contrattuale sotto soglia comunitaria,

Vista la proposta di regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, predisposto in base al decreto legislativo n. 163/2006;

Ritenuto di approvare il regolamento che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Visto lo Statuto;

Preso atto del parere favorevole del Direttore;

A UNANIMITA’ dei voti;

DELIBERA

- di approvare il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- di sottoporre il presente provvedimento alla competente struttura regionale di controllo ai sensi della l.r. 7-10-2002 n. 35 per l’esame di competenza

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Girani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Olivari)

ENTE PARCO DI PORTOFINO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. Le categorie che permettono l'applicazione delle disposizioni presenti nel regolamento sono quelle previste dall'art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006.
3. Per territorio di competenza del parco si intende quello previsto dalla l.r. 29/01.

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.

Art. 3 – Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti lavori il cui importo non sia superiore a Euro 200.000,00:
 - a) interventi di manutenzione, della viabilità pedonale e carrabile del territorio di competenza del parco;
 - b) manutenzione delle strutture e attrezzature per la fruizione del parco (segnaletica, aree di sosta, aree verdi attrezzate, ecc.);
 - c) manutenzione degli ambienti agricoli, forestali e naturali del territorio di competenza;
 - d) realizzazione, recupero, ripristino e valorizzazione degli elementi di valore storico e della cultura materiale del territorio di competenza;
 - e) Interventi per la realizzazione di studi e ricerche e per l'applicazione dei regolamenti previsti dal Piano del parco;
 - f) manutenzione dei fabbricati di proprietà o in uso all'Ente e loro pertinenze;
 - g) lavori di realizzazione e manutenzione di strutture di qualsiasi natura afferenti alla fruizione, alla divulgazione e allo sviluppo socio economico e culturale del territorio del Parco anche di fuori del territorio di competenza;
 - h) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dagli artt. 88 e 145 del regolamento sui ll.pp. approvato con il D.P.R. 554 del 21.12.1999;
 - i) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

Art. 4 – Forniture in economia

1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 206.000,00. Tale importo è da considerarsi adeguato automaticamente alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del D.Lgs. n.163/2006:
 - a) locazione di beni mobili e immobili e locazioni finanziarie;
 - b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - c) beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile e materiale fotografico, audiovisivo, ecc. relativo al territorio del Parco e alle attività dell'Ente;
 - d) spese per acquisto di spazi promozionali e redazionali su giornali e riviste di settore e specializzate;
 - e) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia;
 - f) spese per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, quali: spese postali e telegrafiche, valori bollati, svincoli pacchi postali;
 - g) acquisti e spese per l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
 - h) polizze di assicurazione a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale e di quanto disposto dall'amministrazione nonché polizze R.C, R.C.A., tasse di immatricolazione e circolazione automezzi;
 - i) fornitura vestiario ai dipendenti ed eventuali collaboratori e coadiutori dell'Ente, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti;
 - j) cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrici;
 - k) timbri e lavori di stampa e tipografia;
 - l) arredi, attrezzature e impianti per uffici e locali di proprietà o in uso all'Ente;
 - m) beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali;
 - n) coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - o) spese di rappresentanza e altri omaggi per rappresentanza;
 - p) valori bollati;
 - q) apparecchiature informatiche e programmi informatici;
 - r) automezzi, ciclomotori, biciclette e macchine operatrici in generale;
 - s) carburanti e lubrificanti;
 - t) materiale di ferramenta;
 - u) farmaci e prodotti sanitari;
 - v) attrezzature e mezzi di funzionamento in genere destinati allo svolgimento di attività istituzionali dell'Ente e all'applicazione dei regolamenti;
 - w) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
 - x) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili e impianti di proprietà o in uso all'Ente;
 - y) beni e attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento della viabilità, delle strutture e attrezzature per la fruizione degli ambienti agricoli, forestali e naturali;
 - z) vendita di beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
 - aa) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Ente non soddisfabili mediante gli ordinari contratti di appalto.

Art. 5 – Servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 206.000,00, tale importo è da considerarsi adeguato automaticamente alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006:
 - a) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
 - b) prestazione relative alla progettazione, creazione e gestione di prodotti multimediali e siti web;
 - c) prestazioni relative alla realizzazione di progettazioni grafiche funzionali alle attività di valorizzazione, promozione, divulgazione delle risorse del Parco e la loro eventuale regolamentazione;
 - d) prestazioni relative ad attività di educazione ambientale, di promozione del territorio e delle sue risorse, alla divulgazione, informazione e sensibilizzazione in campo ambientale e culturale;
 - e) prestazioni per il mantenimento e l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente e attività connesse all'adozione di strumenti volti alla sostenibilità (es. bilanci di sostenibilità, Agenda 21 locale, acquisti verdi ecc.);
 - f) prestazione per progettazione, coordinamento, selezione, gestione, tutoraggio e docenza corsi di formazione;
 - g) servizi di pulizia, derattizzazione, Disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio e servizi analoghi;
 - h) servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature dell'Ente, beni mobili registrati e altri beni mobili di proprietà o in uso all'Ente;
 - i) servizi di trasporto in genere;
 - j) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
 - k) servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
 - l) servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione ed interpretariato;
 - m) spese per pubblicazione e divulgazione di bandi ed altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - n) servizi di informazione, di formazione e educazione ambientale e servizi per la fruizione del parco;
 - o) spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi;
 - p) servizi di spedizione e imballaggio e spese postali;
 - q) servizi di natura intellettuale in genere;
 - r) servizi di collocamento e reperimento del personale;
 - s) servizi di ricerca di mercato e manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
 - t) servizi informativi e di stampa;
 - u) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
 - v) servizi per la custodia e la sicurezza; servizi culturali;
 - w) prestazioni relative all'attuazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro in attuazione del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81;
 - x) ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell'Ente non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d'appalto.

Art. 6 – Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Responsabile del servizio

1. L'Ente opera a mezzo di propri responsabili di servizio nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'Ente o del Direttore ai sensi dell'articolo 50 della Legge 12/1995.

Art. 8 – Gestione dell'esecuzione in economia

1. I procedimenti relativi agli interventi in economia vengono proposti dal responsabile del servizio e resi esecutivi con determinazione del Direttore ai sensi dell'art. 9.
2. Nel caso di forniture e servizi inferiori a Euro 20.000,00 e di lavori, per importi inferiori a Euro 40.000,00, tale determinazione è redatta al termine delle procedure per l'individuazione del fornitore e/o dell'esecutore dell'intervento.

Art. 9 – Contenuti della determinazione

1. La determinazione di cui all'art. 8 deve contenere:
 - a) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - b) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - c) l'importo della spesa;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'intervento;
 - e) le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dagli articoli 10 e 11.
1. Per i soli lavori, qualora l'importo superi i 20.000,00 euro, devono essere predisposti i progetti tecnici esecutivi completi di computo-metrico estimativo, i disegni esecutivi e il foglio patti e condizioni per l'esatta esecuzione delle opere.

Art. 10 – Modalità di affidamento

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, limitatamente all'acquisto di materiali, sia al cottimo fiduciario, la modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:
 - a) nel caso di servizi e forniture, per importi inferiori a Euro 20.000,00, mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del servizio, anche osservando i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 della l. 488/99;
 - b) nel caso di servizi e forniture, per importi oltre a Euro 20.000,00, mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente;
 - c) nel caso di lavori, per importi inferiori a Euro 40.000,00, mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta previa attestazione della necessaria capacità tecnica rilasciata dal responsabile del servizio;

- d) nel caso di lavori, per importi oltre a Euro 40.000,00, mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
2. A parità di requisiti tecnici tra le ditte, la richiesta di preventivi di cui al comma 1 deve avvenire secondo il criterio della rotazione.
 3. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile effettuare la trattativa diretta con un'unica ditta, anche al di fuori dei limiti di cui al comma 1.
 4. Nel caso di gara informale di cui ai punti b) e d) del comma 1, la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto deve contenere:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) i prezzi a base di gara, se necessario;
 - c) le specifiche tecniche e/o le modalità di esecuzione dei servizi, che in caso di lavori è costituito da un progetto comprensivo di relazione tecnica, computo metrico ed eventuali elaborati tecnici;
 - d) il termine di presentazione dell'offerta;
 - e) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penali;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) l'attestazione, anche mediante apposita dichiarazione, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 125 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
 - m) l'indicazione della facoltà, da parte del responsabile del procedimento, di non procedere ad alcuna scelta.
 5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del servizio provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui all'art. 9.

Art. 12 – Interventi in economia mediante cottimo fiduciario – Il contratto di cottimo

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario può avvenire mediante stipula di apposito contratto di cottimo; per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 10, il contratto può anche consistere in uno scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'acquisizione dei beni o dei servizi a seguito della lettera di offerta o preventivo inviato all'Ente.
2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il direttore e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:
 - l'elenco degli interventi conferiti;
 - i prezzi unitari per le opere e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - le modalità di pagamento;
 - le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
 - gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
 - il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
 - la penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
 - quanto altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti.
3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 13 – Ordinativi di fornitura

1. L'ordine di acquisto delle forniture avviene mediante comunicazione al fornitore con il mezzo ritenuto più efficace in termini di celerità e di affidabilità in relazione alla singola procedura.

Art. 14 – Lavori non contemplati nella perizia - progetto

1. Quando nel corso dell'esecuzione di interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia – progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del direttore su proposta del responsabile del servizio.

Art. 15- Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento. Al verbale segue la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da

eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione

Art.16 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art.15 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro e comunque entro quanto è indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni è definito contestualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza al direttore che provvede con proprie determinazioni all'approvazione dei lavori e all'impegno di spesa.
5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del direttore, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte di intervento realizzato fino a quel momento.

Art. 17 – Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione di interventi in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del direttore, che finanzia la maggior spesa occorrente. In nessun caso la spesa complessiva dell'intervento può superare le soglie previste dagli art. 3, 4 e 5 del presente regolamento.
2. Nel caso di interventi di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e d) l'importo della perizia suppletiva deve rispettare le limitazioni di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/2006.

Art. 18 – Liquidazione

1. Per procedere alla liquidazione dei lavori a cottimo e dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e d), il responsabile del procedimento attesta la regolare esecuzione della prestazione.
2. La liquidazione avviene secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente; una copia è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.